



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO
SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 29 Reg. Ord.

Oggetto: **Provvedimenti per la pubblica incolumità, la sicurezza ed il decoro urbano. Disciplina dell'attività di vendita e/o somministrazione di alcolici e di bevande in genere, nonché dell'orario di intrattenimento musicale nel territorio del Comune di Militello In Val di Catania Periodo Estivo 2022.**

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE durante il periodo estivo degli anni precedenti, in occasione delle festività locali, delle numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo ed anche nelle semplici serate d'estate, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e di vario tipo;

CHE il consumo di bevande, alcoliche e non, contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro, spesso comporta il conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, per le vie, sui marciapiedi, sui gradini pubblici e delle abitazioni private, nei parchi, nelle aree attrezzate e nelle aree a verde, ecc.;

CONSIDERATO che tale pratica, sia nelle normali serate sia in occasione delle feste religiose e dei vari eventi estivi, rappresenta serio pericolo per l'incolumità pubblica, esponendo le persone a non indifferenti pericoli;

ATTESO:

CHE le aree esterne degli esercizi pubblici abilitati alla somministrazione sono luoghi di aggregazione ove si radunano, in particolare nelle ore pomeridiane, serali e notturne, gruppi di avventori che occupano spazi pubblici esterni ai locali e consumano bevande alcoliche, dando origine a situazioni rumorose che creano disturbo e turbativa, accompagnati in alcuni casi anche ad atteggiamenti di aggressività sui soggetti che abitano in zona o che vi transitano;

CHE occorre disciplinare gli orari e le modalità di vendita delle bevande alcoliche, consentendone la vendita secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

RAVVISATO che tali fenomeni riguardano l'intero centro abitato ed in maniera più marcata le zone del territorio comunale costituite dalla Piazza Municipio, Via Angelo Maiorana, Via Donna Giovanna D'Austria, Via Principe Branciforte, Via Decurionato, Piazza Sant'Agata, Piazza Vittorio Emanuele, Via Matrice, Via F.sco Laganà Campisi, tratto iniziale di Via V. Natale con lo spazio antistante l'Auditorium San Domenico, Via Umberto I, Via Giovanni Verga, Via A. De Gasperi, Viale Regina Margherita (con particolare riguardo agli esercizi nelle immediate adiacenze del locale Ospedale), Villa Comunale e Vie adiacenti;

VISTE le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano situazioni di degrado e di disturbo del sonno, della quiete pubblica e dell'ordinata viabilità, l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, spesso ridotte in frantumi, nelle piazze, nella sede stradale, sui marciapiedi e sui

gradini pubblici e delle abitazioni private, oltre a condotte irrispettose del decoro urbano che vanno dal lancio di bottiglie, al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

TENUTO CONTO che tali problematiche si concentrano nelle ore pomeridiane, serali e notturne in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali e in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti;

RITENUTO che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali da compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano e non favoriscono un ordinato e civile svolgimento delle serate e delle manifestazioni in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

PRESO ATTO, altresì, che i numerosi esercizi pubblici di somministrazione di bevande, ristoranti, ecc. presenti nel territorio di Militello in Val di Catania, principalmente nel periodo estivo, intrattengono la loro utenza anche con attività ricreative e musicali, sia negli spazi esterni di pertinenza, sia all'interno dei locali;

CONSIDERATO CHE:

è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare gli orari e l'utilizzo degli spazi urbani ove particolarmente si concentra la movida estiva pomeridiana, serale e notturna;

occorre favorire la convergenza degli interessi degli esercenti con le esigenze dei privati cittadini, talvolta confliggenti con il sereno convivere della comunità, rendendosi necessario assicurare la tutela dei diritti alla vivibilità, alla quiete, al riposo e quelli dell'esercizio dell'attività economica e dello svago diurno in determinate fasce orarie pomeridiane, serale e notturno;

si ravvisa la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico, soprattutto nelle ore pomeridiane, serali e notturne, adottando specifiche misure finalizzate a disciplinare le emissioni sonore negli spazi esterni degli esercizi pubblici, anche laddove tali attività di disturbo, pur se all'interno dei locali, superino i limiti di tollerabilità dei rumori con propagazioni esterne;

è necessario fissare gli orari in cui è consentito l'intrattenimento musicale negli spazi aperti della Città, cercando di contemperare contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela;

si ritiene opportuno responsabilizzare gli esercenti le attività, in capo ai quali sussiste l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti e/o di occasionali avventori non sfoci in condotte contrastanti con la Pubblica Sicurezza, attivandosi in maniera efficace al fine di evitare situazioni ed episodi che possano ledere il diritto dei cittadini a fruire della città e dei suoi spazi in un contesto urbano sicuro e vivibile;

ATTESO l'approssimarsi del periodo estivo, periodo di maggiore accentuazione della problematica pregiudizievole per i diritti alla vivibilità, al riposo, al sereno convivere della cittadinanza, ma anche per quelli dell'esercizio dell'attività economica e dello svago diurno in determinate fasce orarie pomeridiane, serale e notturno e per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VALUTATA la necessità di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, mediante l'emissione di apposita Ordinanza di durata temporale che investirà l'intero periodo compreso **tra venerdì 1 luglio e domenica 30 ottobre 2022** confermando che, **a discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alle limitazioni in occasione di particolari eventi e/o anche su specifica e motivata richiesta degli interessati;**

RITENUTO di dover concedere opportuna deroga fino alle ore 01:00 del giorno successivo nei giorni prefestivi e festivi e, comunque in quelli individuati nella presente Ordinanza, ai limiti per l'emissione di diffusioni sonore di cui ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e alle Linee Guida della Regione Sicilia pubblicate sulla G.U.R.S., Parte I, n. 50 del 19.10.2007, in previsione del protrarsi fino a tarda ora delle serate estive;

DATO ATTO che il fine ultimo degli interventi atti a regolamentare la vendita di bevande alcoliche e non, anche per asporto, nonché le emissioni sonore è quello di:

prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica e la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e persistente beneficio;

limitare gli orari nei quali è consentita la vendita di prodotti alcolici e di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o comunque contenitori non biodegradabili o di non facile

smaltimento, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico, ricorrendo a dei divieti miranti ad evitare potenziali situazioni di pericolo e ad incidere in materia di igiene pubblica e salute;

regolamentare le fasce orarie nelle quali è consentito l'intrattenimento musicale;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

i D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215;

la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, artt. 8 e 9;

le Linee Guida della Regione Sicilia pubblicate sulla GURS, Parte I, n. 50 del 19.10.2007;

l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

l'articolo 54, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.M. del 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, rubricato incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione; in particolare l'art. 1 "ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";

l'art. 16 della Legge 689/1981;

l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

l'art. 659 c.p.;

il R.D. 773/91 art. 100, nonché l'art. 120 del T.U.L.P.S.;

la Legge 25.08.1991 n. 287;

la L. 30/03/2001 n. 125;

il D.L. 117/2007 art. 6, aggiornato con L. 29.07.2010;

il D.L. 23.05.2008, n. 92;

il D.M. 05.08.2008;

la L. 94/2009, art. 3;

il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;

il D.P.R. 227/2011;

il D.L. n. 5/2012 e la L. 04.04.2012 n. 35;

TENUTO CONTO dei superiori riferimenti normativi;

VISTA la propria competenza in materia;

DATO ATTO che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Catania con PEC prot. n. 12819 del 30.06.2022, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

a tutti i titolari di esercizi pubblici di vendita, anche da asporto, e somministrazione di bevande di qualsiasi tipo e specie, ai gestori di attività commerciali (ivi compresi le attività ambulanti e/o in esercizio mediante distribuzione automatizzata), nonché ai titolari o gestori di circoli privati o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e ai titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e/o attività similari che operano sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania e comunque a tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnino emissioni sonore, ferme restando le prescrizioni e

quant'altro stabilito dalla normativa vigente in materia, **che nel periodo compreso tra venerdì 1 luglio 2022 e domenica 30 ottobre 2022:**

1) E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni gradazione ai minori di anni 18, così come stabilito dalla D.L. n. 14 del 20.02.2015;

2) E' VIETATA la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

Ne è consentita, invece, la vendita se il consumo avverrà in ambito domestico.

E', altresì, consentita la somministrazione e la conseguente consumazione all'interno dei locali, delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività.

3) E' VIETATA la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici.

Ne è consentita, invece, la vendita se il consumo avverrà in ambito domestico.

4) E' VIETATO somministrare bevande in contenitori difformi da quelli individuati dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41 e, a sua volta, abbandonare i precitati contenitori vuoti al di fuori degli appositi contenitori.

Il divieto di cui al punto 4 della presente Ordinanza non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e/o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

E' FATTO OBBLIGO, ai titolari e ai gestori delle attività commerciali, di garantire il conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente collocati nelle adiacenze dei locali, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione e di rispettare quanto regolato in materia di raccolta differenziata.

E' FATTO, altresì, **OBBLIGO**, a fine dell'attività giornaliera e/o degli eventi, di assicurare l'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro delle aree antistanti l'esercizio, avendo cura di recuperare qualsiasi cosa eventualmente abbandonata dopo la consumazione.

Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli ed a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le altre motivazioni indicate in premessa:

E' FATTO DIVIETO a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche;

E' FATTO, altresì, **DIVIETO** di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro o contenitori non biodegradabili e di non facile smaltimento e, in ogni caso, abbandonare i bicchieri vuoti fuori dagli appositi contenitori.

ORDINA, altresì,

che, a far data **dal 1° luglio 2022 e fino al 30 Ottobre 2022 compresi**, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai titolari di tutti gli esercizi commerciali abilitati alla vendita da asporto, per il consumo sul posto e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnino emissioni sonore, in deroga ai limiti per l'emissione di diffusioni sonore di cui ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215, nonché della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in previsione del protrarsi fino a tarda ora delle serate estive principalmente nei giorni prefestivi e festivi, **tranne** i casi in cui è necessaria la licenza ex art. 69 del TULPS,

E' CONSENTITA

l'attività di intrattenimento musicale all'interno dei pubblici esercizi e/o nelle aree esterne di pertinenza legittimamente occupate:

- **nei giorni feriali fino alle ore 24:00;**
- **nei giorni prefestivi e festivi fino alle ore 01:00 del giorno successivo;**

- **nei giorni 10, 11 luglio, 17, 18, 24 e 25 agosto, 7, 8, 15 e 16 settembre 2022 fino alle ore 01:00 del giorno successivo,**

e, comunque nei limiti di quanto previsto dal parere prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, nei casi ivi previsti.

Per la documentazione di previsione di impatto acustico ricordiamo che il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela acustico dei cittadini interessati dall'inquinamento.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

A discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alle precitate limitazioni in occasione di particolari eventi e/o anche su specifica e motivata richiesta degli interessati.

E', invece, **ESCLUSA** l'attività di intrattenimento e/o diffusione musicale pomeridiana, nella fascia oraria compresa **tra le ore 14:00 e le ore 17:00.**

DISPONE

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215 **nei giorni prefestivi e festivi e nei giorni 10, 11 luglio, 17, 18, 24 e 25 agosto, 7, 8, 15 e 16 settembre 2022 fino alle ore 01:00 del giorno successivo.**

A discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alle precitate limitazioni in occasione di particolari eventi e/o anche su specifica e motivata richiesta degli interessati.

Le medesime attività di intrattenimento sono autorizzate all'interno degli esercizi pubblici negli orari sopra determinati, secondo i giorni di calendario individuati e nel rispetto delle norme che regolano i limiti delle emissioni sonore.

Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente Provvedimento, i titolari degli esercizi come sopra individuati, dovranno procedere a:

osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e alle Linee Guida della Regione Sicilia pubblicate sulla G.U.R.S., Parte I, n. 50 del 19.10.2007;

rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissioni previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora.

In ogni caso, all'interno del centro abitato, **l'attività di intrattenimento musicale** in spazi esterni **non potrà superare i 50 (DB) fino alle ore 22:00 ed i 40 (DB) dalle ore 22:00 e fino al limite orario come sopra individuato.**

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.

Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni, al riposo delle persone ed al libero transito pedonale e veicolare nelle zone attigue all'esercizio, anche con soste selvagge dei propri autoveicoli;

richiedere, qualora venissero a mancare i suddetti presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio ed avendo cura di procedere al recupero dei contenitori (lattine, bottiglie, bicchieri ecc.) ivi dispensati;

porsi in regola con quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore, sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela della salute e dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;

collocare nelle adiacenze dei locali idonei contenitori atti a prevenire e a contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione;

provvedere in maniera opportuna ed efficace, laddove non autorizzati da concessioni all'occupazione di area pubblica a carattere permanente e continuativa, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;

assicurare, alla fine dell'attività giornaliera e/o degli eventi, l'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro dell'area pubblica sia di pertinenza che di prossimità dell'esercizio commerciale, in ogni caso interessata dall'utilizzo da parte dei clienti/avventori;

osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in premessa indicate, ivi comprese le successive mm.ii. e le disposizioni di cui ai Regolamenti Comunali ed in materia di T.U.E.L.

SANZIONI

Il procedimento sanzionatorio del presente Provvedimento è disciplinato dalla Legge 689/81.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente Ordinanza ugualmente si richiamano, **chiunque violi il disposto della presente Ordinanza** in ordine alla vendita e/o somministrazione di bevande, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi di quanto normato dall'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che la violazione costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 del C.P..

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno del P. E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma III, della stessa L. 689/81.

La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 10.330 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 447/95;

Per i casi di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicherà quanto previsto dalle normative di riferimento.

Nei casi di abusi contemplati dal R.D. 773/193, posti in essere dal titolare dell'esercizio pubblico al quale viene contestata la violazione accertata, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:

- A)** alla terza violazione accertata è disposta la sospensione dell'attività per tre giorni;
- B)** dalla quarta violazione in poi, ad ogni violazione, è disposta la sospensione dell'attività per cinque giorni.

DISPONE

che il presente Provvedimento:

abbia efficacia da venerdì 1 luglio 2022 e fino a domenica 30 ottobre 2022 compresi;

sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;

sia trasmesso a mezzo Pec, per opportuna conoscenza e/o per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Catania, al Sig. Questore di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei mCarabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3 di

Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali, al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ed al Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Militello in Val di Catania.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale **ha valore di notifica, anche individuale**, a quanti interessati dalle disposizioni di cui sopra.

Il Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, in via prioritaria, e tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

A V V E R T E

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 01-07-2022

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE